

REGOLAMENTO (CE) N. 1239/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 581/2004 relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro e il regolamento (CE) n. 582/2004 relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 14,

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 581/2004, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

considerando quanto segue:

«I prodotti di cui al primo comma sono destinati all'esportazione verso tutte le destinazioni ad eccezione di Andorra, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Stati Uniti d'America e Città del Vaticano.»

(1) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione ⁽²⁾ e dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione ⁽³⁾, le restituzioni all'esportazione non sono concesse per determinate destinazioni.

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 582/2004, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

(2) Il regolamento (CE) n. 909/2005 della Commissione, del 16 giugno 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁴⁾ ha incluso dal 17 giugno 2005 Ceuta e Melilla fra le zone di destinazione L 01 e L 03 elencando le destinazioni che non possono beneficiare di restituzioni all'importazione e ha allineato il tasso di restituzione del burro applicato alla Russia al tasso applicato per tutte le altre destinazioni. È pertanto necessario escludere queste destinazioni dalle restituzioni all'esportazione stabilite dai regolamenti (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004.

«1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere contemplato al settore 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ^(*), in sacchi di almeno 25 chilogrammi di peso netto, contenente non oltre lo 0,5 % in peso di sostanze non lattiche addizionate, di cui al codice del prodotto ex 0402 10 19 9000, destinato all'esportazione verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Bulgaria, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Stati Uniti d'America e Città del Vaticano.

(3) È quindi opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004.

(*) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.»

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

⁽³⁾ GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004.

⁽⁴⁾ GU L 154 del 17.6.2005, pag. 10.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
